Luca Nivarra

I beni comuni: dalla fruizione alla gestione

Le questioni sulle quali mi soffermerò intrattengono un rapporto piuttosto lato con i beni culturali, i quali, nell'economia del ragionamento che mi accingo a sviluppare, entrano in gioco solo come paradigma di una categoria più ampia, che è quella dei beni comuni.

Beni comuni. È ben noto che da qualche anno a questa parte essi sono stabilmente entrati a fare parte del vocabolario politico, del vocabolario filosofico e, sia pure con una certa approssimazione, del vocabolario giuridico (di beni comuni parla da sempre, invece, la scienza economica, l'unica che possa vantare un uso relativamente consolidato di questo lemma).

In realtà, è anche questo è risaputo, esiste una definizione giuridica di beni comuni, sebbene si tratti di una definizione che non è mai stata tradotta in una norma giuridica. La definizione è quella contenuta nella proposta di disegno di legge esitato dalla Commissione Rodotà alla quale, nel 2007, era stato affidato il compito di predisporre un'ipotesi di riforma della disciplina codicistica dei beni pubblici, che, in effetti, appare un po' invecchiata e, comunque, da sempre afflitta da una certa opacità. Alla stregua di tale definizione «I beni comuni sono le cose che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali, nonché al libero sviluppo della persona. I beni comuni devono essere tutelati e salvaguardati dall'ordinamento giuridico, anche a beneficio delle generazioni future. Titolari di beni comuni possono essere persone giuridiche pubbliche o private, in ogni caso deve essere garantita la loro fruizione collettiva, nei limiti e secondo le modalità fissate dalla legge» (segue una elencazione esemplificativa, non tassativa, di beni comuni, molti dei quali sovrapponibili ai beni del demanio indisponibile).

Questa definizione che, certamente si presenta come fortemente innovativa rispetto al modello del codice civile, sia dal punto di vista dei contenuti sia dal punto di vista della tassonomia concettuale, possiede almeno due caratteristiche apprezzabili *sub specie iuris*. La prima caratteristica è che essa contiene il riferimento a due clausole generali, o comunque a concetti giuridici indeterminati, cioè il libero sviluppo della persona e l'esercizio dei diritti fondamentali. Si tratta di una scelta di tecnica legislativa

non immune da rischi, posto che, come si è visto, l'inclusione di un bene all'interno della categoria dei beni comuni implica l'assoggettamento di quel bene a una serie di vincoli, di limiti, che in qualche modo possono essere ricondotti, dal punto di vista della giustificazione giuspolitica, entro il cono d'ombra della funzione sociale della proprietà.

Ora, appunto, essersi avvalsi di una tecnica normativa che fa, in sede definitoria, largo uso di clausole generali/concetti giuridici indeterminati, trasferisce al giudice non solo il compito di applicare quella disciplina vincolistica, ma anche di stabilire se quello specifico bene sia, oppure no, un bene comune.

Per altro verso questa configurazione normativa della categoria che, poi, a seguito di una serie di vicende che vanno oltre l'orizzonte della Commissione Rodotà, è assurta in qualche modo a simbolo della battaglia per i beni comuni, sviluppatasi in concomitanza con il referendum per l'acqua pubblica del 2011, è molto meno eversiva di quanto si potrebbe essere indotti a credere d'acchito: e qui entrano in gioco i beni culturali nei termini evocati in precedenza. Infatti, l'idea che taluni beni (ad es., appunto, i beni culturali), in ragione di alcune loro caratteristiche, vengano assoggettati a limiti che incidono sul nucleo delle prerogative proprietarie, e questo in funzione dell'esigenza, considerata imprescindibile, di assicurarne la fruizione a una platea di soggetti, a una collettività più ampia possibile, o addirittura alla collettività in generale, non è un'idea particolarmente originale, né un'idea nuova.

In altri termini, i beni comuni venuti fuori dalla Commissione Rodotà rappresentano la generalizzazione di un modello già noto all'ordinamento: un aspetto, questo, di cui merita di essere segnalata la portata innovativa senza, però, al contempo, esagerare.

A fronte di questo giudizio, che può suonare molto riduttivo, vi è da chiedersi cosa abbia decretato il successo, presso l'opinione pubblica, di quella definizione. Esso si deve, fondamentalmente, a tre fatti che non hanno diretta attinenza con la dimensione giuridica, rivestendo, piuttosto, un significato politico-culturale. I fatti in questione sono: la pubblicazione del libro di Mattei sui beni comuni, il referendum sui servizi pubblici locali, già ricordato, le occupazioni di spazi pubblici e privati abbandonati tanto dal proprietario pubblico quanto dal proprietario privato, che si sono succedute grosso modo dal 2011 al 2014. Il caso più noto all'opinione pubblica è quello del teatro Valle qui a Roma.

In tutti questi passaggi il richiamo ai lavori della Commissione Rodotà è stato costante, continuo, direi quasi sempre in una chiave di giustificazione

politica, teorica e perfino tecnico-giuridica delle richieste e delle istanze, a volte anche molto radicali, che venivano avanzate.

In realtà, quando si è passati dalle armi della critica, ovvero la definizione di beni comuni fornita da Rodotà, alla critica delle armi, in senso molto metaforico, beninteso, ossia il referendum e le occupazioni (in mezzo sta il libro di Mattei, che funge da anello di congiunzione), si è scoperto che tra i due piani i nessi erano molto deboli.

Infatti, quello posto dal referendum e quello posto dalle occupazioni non è un problema di fruizione di beni, le cui caratteristiche reclamano che se ne garantisca il godimento alla collettività, ma, piuttosto, un problema di gestione democratica, di recupero della sovranità del popolo nella gestione dei beni considerati fondamentali come i servizi pubblici locali, ovvero di aree, spazi dismessi, abbandonati dalla proprietà pubblica o dalla proprietà privata, come per esempio nel caso dell'ex colorificio di Pisa, che ha rappresentato un'esperienza molto interessante.

C'è un interessante paradosso, perché poi le cose della vita, le cose del pensiero e quelle della prassi seguono percorsi difficilmente prevedibili: in questo senso l'essere comune dei beni occupati, o dei beni come le imprese che gestiscono i servizi pubblici locali, che ambivano a essere resi comuni, presentano molti più punti di contatto con la nozione di beni comuni nota alla scienza economica, di quanto per esempio non accada alla definizione di beni comuni fornita dalla Commissione Rodotà.

Per concludere. Se, in ipotesi qualcuno si fosse accorto che la definizione di beni comuni fornita dalla Commissione Rodotà non era l'anticamera, o la testa d'ariete del comunismo, ma la generalizzazione (tecnicamente non immune da mende) di un modello già noto all'ordinamento, oggi ci troveremmo in una situazione in cui i beni culturali rappresenterebbero la *species* di un *genus* più ampio costituito dai beni comuni. Sarebbe stato, allora, più semplice distinguere il profilo della fruizione (assicurata alla collettività) da quello della gestione (esercitata dalla collettività): una distinzione che può essere resa anche nei termini di un passaggio dai beni comuni al comune.